

Delibera n. 148/2019

Procedimento avviato con delibera n. 105/2019 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

L'Autorità, nella sua riunione del 20 novembre 2019

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTA** la delibera n. 105/2019, del 31 luglio 2019, notificata in pari data con nota prot. ART n. 9079/2019, con la quale si avviava, d'ufficio, un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 70 del 2014, in relazione ai fatti esposti nel reclamo presentato all'Autorità da una passeggera (prot. ART n. 3662/2019, del 15 aprile 2019), per l'eventuale adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia o Vettore), di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTA** la nota di Trenitalia dell'8 agosto 2019, assunta al prot. ART n. 9474/2019 del 9 agosto 2019, riscontrata, dal competente Ufficio dell'Autorità, con la nota prot. ART n. 9686/2019, del 13 agosto 2019;

- VISTA** la memoria difensiva del 30 agosto 2019, assunta al prot. ART n. 10150/2019, del 2 settembre 2019, a mezzo della quale Trenitalia osservava, tra l'altro, che nella vicenda per cui è procedimento non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento 1371/2007 - disposizione da interpretare alla luce del punto c), dell'articolo 26, dell'allegato I, al medesimo Regolamento – in quanto lo stesso presupporrebbe *“una dinamica della vicenda che possa quantomeno astrattamente far ritenere ipotizzabile una responsabilità dell'impresa ferroviaria”*; il Vettore, inoltre, faceva richiesta di audizione;
- VISTA** la convocazione in audizione di Trenitalia, disposta con nota prot. ART n. 10608/2019, del 10 settembre 2019;
- VISTO** il verbale di audizione, svoltasi presso l'Autorità in data 20 settembre 2019, nel corso della quale Trenitalia, tra l'altro: connetteva l'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento 1371/2007 ad altre norme nazionali che regolerebbero la responsabilità del vettore ferroviario (R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, recante *“Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato”*, convertito nella legge n. 911/1935); sosteneva la coerenza di tali normative con la menzionata disciplina europea, che richiederebbe comunque una presunzione di responsabilità contrattuale per l'anticipazione in essa disciplinata (responsabilità assente, a dire del Vettore, nel caso per cui è procedimento, non rinvenendosi un nesso causale fra l'esercizio ferroviario e il danno occorso); segnalava le criticità di diverse interpretazioni della norma europea, suscettibili di portare *“ad un aumento esponenziale e incontrollabile (soprattutto in alcune aeree del Paese) di richieste pretestuose e temerarie, precostituite ad arte al solo fine di avvalersi del beneficio, con grave pregiudizio dell'impresa ferroviaria”*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 12508/2019, del 14 ottobre 2019, con la quale l'Ufficio Vigilanza e sanzioni richiedeva a Trenitalia la trasmissione di ulteriori elementi istruttori;
- VISTA** la nota del 25 ottobre 2019, assunta al prot. ART n. 13504/2019, del 28 ottobre 2019, con la quale Trenitalia riscontrava la suddetta richiesta di elementi informativi;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare:
1. l'articolo 13, paragrafo 1 (*“Pagamenti anticipati”*), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, prevede che *“In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l'impresa ferroviaria di cui all'articolo 26, paragrafo 5, dell'allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito”*. La corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 13, comma 1 (*“Sanzioni relative all'obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero”*), del decreto legislativo n. 70 del 2014, prevede, per l'inosservanza degli obblighi previsti dal citato articolo 13, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n.

1371/2007, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero”*;

2. dalla documentazione agli atti risulta la violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in quanto Trenitalia, sia nell’immediatezza del sinistro, che nei 15 giorni successivi all’identificazione della passeggera (Cfr. prot. ART n. 5640/2019, del 28 maggio 2019), non ha neppure informato la stessa del diritto – sussistendone i presupposti di legge – ad accedere ad un contributo economico. Condotta, questa, aggravata dalla rilevata assenza di procedure aziendali idonee a presidiare tale obbligo (note prot. ART nn. 12508/2019 e 13504/2019);

3. in tale ambito, non rilevano le argomentazioni difensive del Vettore, volte ad ancorare il pagamento di cui all’articolo 13 alla responsabilità civile. A ben vedere, la menzionata norma europea prevede un tempestivo contributo in denaro, a carico delle imprese ferroviarie e a vantaggio del passeggero, nella misura in cui risulti necessario a sollevare quest’ultimo da un’immediata esigenza economica (cfr. anche considerando n. 16 del su richiamato Regolamento europeo). Tale contributo – che non costituisce riconoscimento di responsabilità – deve risultare proporzionale al danno subito, che poi sarà eventualmente imputato alla somma risarcitoria, ovvero oggetto di restituzione in caso di negligenza o errore, o di corresponsione a non avente diritto (cfr. articolo 13, paragrafo 3, Regolamento (CE) n. 1371/2007);

4. a tutto concedere, peraltro: dalla documentazione agli atti non risulta conclusosi l’accertamento della responsabilità civile per il danno occorso alla passeggera reclamante (cfr. citato prot. ART n. 5640/2019, del 28 maggio 2019); più in generale, le tempistiche di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, risultano difficilmente conciliabili con quelle relative alla definizione dei profili della menzionata responsabilità;

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nei confronti di Trenitalia S.p.A. e di procedere all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2014, per un importo compreso tra euro 10.000,00 (diecimila/00) e euro 20.000,00 (ventimila/00);

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Trenitalia per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2014, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;

2. per quanto attiene alla determinazione dell'importo base, rileva l'assenza di procedure aziendali idonee a prevenire violazioni della stessa specie;
3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, non risultano precedenti a carico di Trenitalia;
4. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
5. per le considerazioni su esposte risulta congruo, per la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007: (a) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00); (b) non applicare, sul predetto importo base, aumenti e diminuzioni; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00);

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00);

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. è irrogata, nei confronti di Trenitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000,00 (dodicimila/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 148/2019";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Trenitalia S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 20 novembre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)